



**TRIBUNALE DI BENEVENTO**  
Ufficio di Presidenza

Decreto n. 4

Benevento 11 gennaio 2022

**IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE**

- Letto il Decreto Legge 8 ottobre 2021 n.139 recante Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di dati personali;
- Letta la circolare del Ministero della Giustizia Capo del Dipartimento Organizzazione Giudiziaria pervenuta in data 14 ottobre 2021 sulle modalità di verifica delle certificazioni verdi - Covid 19 presso gli Uffici Giudiziari;
- Lette le Linee Guida adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e del Ministro della Salute il 12 ottobre 2021;
- Letta la delega del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli prot. n.9532 del 13 ottobre 2021 Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli prot. n.9532 del 13 ottobre 2021 riguardante la verifica ed il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 dell'art.9 sexies del D.L. 22 aprile 2021 n.52;
- Letto il proprio decreto n.97 del 14 ottobre 2021;
- Letto il Decreto n. 1 dell'8 gennaio 2022 del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli, che si allega al presente decreto per la ampia esposizione della normativa di riferimento;
- Ritenuto opportuno adottare un proprio decreto per gli Uffici Giudiziari del Circondario del Tribunale di Benevento;
- Sentito il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Benevento e il Presidente del COA di Benevento;

**RAMMENTA**

- a) a far data dall'8 gennaio 2022 e sino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, l'obbligo di possesso e di esibizione del *green pass di base* è esteso ai Difensori, ai Consulenti, ai Periti e agli altri Ausiliari del Magistrato estranei all'amministrazione della giustizia, permane per i Magistrati professionali ed onorari, per il Personale dipendente dell'amministrazione giudiziaria; per i Tirocinanti; per i Tecnici informatici e Sistemisti; per il Personale tecnico convenzionato; per tutti i Soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso i

suddetti Uffici Giudiziari, anche sulla base di contratti esterni; per il Personale delle ditte affidatarie dei servizi di pulizia, manutenzione, ristorazione, intercettazione, ecc.; per il pubblico, per i visitatori, gli ospiti;

- b) dal 15 febbraio 2022 e sino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, qualsivoglia *soggetto*, anche diverso da quelli sopra indicati, ad esclusione dei testimoni e delle altre parti del processo, può accedere agli uffici giudiziari solo se in possesso del cd. *green pass* di base (salve le eccezioni di cui al. D.L. n 172/2021);
- c) dal 15 febbraio 2022 e sino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, tutti i soggetti indicati nei capi 1) e 2) che abbiano compiuto il 50° anno di età entro il prossimo 15 giugno 2022 - ad esclusione dei testimoni e delle altre parti del processo - possono accedere agli uffici giudiziari solo se muniti di *green pass rafforzato* o cd. *super green pass* previsto dall'articolo 9, comma 2, lettere a L b) e c-bis) del d.l. n. 52 del 2021.

### DISPONE

procedersi al controllo del *green pass* secondo le modalità dettate per gli ingressi e all'interno dell'ufficio come previste con il decreto n. 97 del 14 ottobre 2021, con la precisazione che la verifica "a tappeto" ad opera del personale della COSMOPOL e, quanto all'Ufficio del Giudice di Pace di Ariano Irpino, del Cancelliere esperto - entrambi preposti al controllo degli accessi - già disposta per Fornitori, Manutentori, Dipendenti della Ditta delle Pulizia, Stagisti, Corrieri, Poste, Visitatori, sia estesa ai Difensori, ai Consulenti, ai Periti e agli altri Ausiliari del Magistrato estranei alla Amministrazione della Giustizia.


Resta ferma la esclusione del controllo per i Testimoni e le altre Parti del Processo.

Il presente decreto entra in vigore immediatamente.

Si affigga all'ingresso e su ogni piano in modo visibile e si pubblichi sul sito istituzionale dell'Ufficio.

Si Comunichi al Presidente della Corte di Appello di Napoli, al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli, ai Magistrati Ordinari e Onorari, ai Giudici Popolari della Corte di Assise, agli Esperti della Sezione Specializzata Agraria, al Procuratore della Repubblica in sede, ai Tirocinanti, ai Direttori delle cancellerie e al Responsabile dell'Ufficio Economato che cureranno la diffusione a tutto il Personale Amministrativo, agli Ufficiali Giudiziari, agli Uffici del Giudice di Pace di Benevento e di Ariano Irpino, all'Ordine degli Avvocati, alla Cosmopol, al Responsabile dei Lavoratori per la sicurezza, al RSPP e al Medico Competente.

Marilisa Rinaldi - Presidente del Tribunale





Decreto 4/22



## Procura Generale della Repubblica

presso la Corte di Appello di Napoli

Oggetto: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID 19.  
Impiego delle certificazioni negli uffici giudiziari ai sensi del d.l. 7 gennaio 2022,  
n. 1.

Disposizioni relative agli uffici giudiziari della Citta di Napoli: N.P.G. - Isola E5/A -  
Isola E5/B - Castel Capuano - Aule Bunker - Caserma Garibaldi - Edificio giudiziario Viale  
Colli Aminei -

Il Procuratore Generale della Repubblica, dr. Luigi Riello,  
e l'Avvocato Generale della Repubblica, dr. Antonio Gialanella

letti:

- il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
- il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;
- il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»;
- il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening»;
- il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante «Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»;
- il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali»;
- le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonché gli articoli 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, con il quale è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale

relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 5 gennaio 2022;

- il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante <<Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore>>;

- il decreto n. 42/2021 di questo Generale Ufficio ed i successivi decreti emessi da questo Ufficio, ad integrazione dello stesso;

rilevato che, come già si legge nel citato decreto n. 42/2021 di questo Generale Ufficio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 9-quinquies e 9-sexies del d.l. 22 aprile 2021, n. 52, a decorrere dal 15.10.2021 e fino al 31.12.2021, i magistrati professionali ed onorari, il personale dell'amministrazione giudiziaria e tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso gli uffici giudiziari, anche sulla base di contratti esterni, per poter accedere agli uffici giudiziari ove svolgono la propria attività lavorativa, avevano già l'obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19 di cui al comma 2 dell'art. 9 del suddetto d.l. 22 aprile 2021, n. 52, fatte salve le casistiche di cui al comma 3 dell'art. 9-quinquies (esenzione dal suddetto obbligo per i soggetti esclusi dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica);

rilevato che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emesso in data 12.10.2021, recante le linee guida per l'omogenea definizione delle modalità organizzative delle verifiche sul possesso della certificazione verde Covid-19 ai sensi dell'art. l'art. 9-quinquies, comma 5, ultima parte, del d.l. 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla l. 17 giugno 2021, n. 87, inserito dall'art. 1 del d.l. 21 settembre 2021, n. 127, era stato previsto che l'obbligo del possesso della certificazione verde e della sua esibizione fosse esteso anche ad ogni soggetto che non fosse un semplice utente dei servizi resi dall'amministrazione e che accedesse agli edifici giudiziari per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall'amministrazione, sicché, oltre al personale dipendente della pubblica amministrazione, qualunque altro soggetto già doveva essere munito di green pass, ove si recasse negli edifici giudiziari per lo svolgimento di un'attività propria o per conto del suo datore di lavoro, quali, a titolo esemplificativo, i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia, di ristorazione e di manutenzione, i corrieri che recapitano posta di ufficio o privata, i visitatori, le autorità politiche, mentre erano esclusi dall'obbligo di esibire il green pass gli utenti, ovvero coloro i quali si recano in ufficio pubblico per l'erogazione del servizio che l'amministrazione è tenuta a prestare (par. 1.1. del detto DPCM);

rilevato che, con successiva nota, questo Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli, d'intesa con questo Avvocato Generale, ha delegato i Procuratori della Repubblica ed i Presidenti del Tribunale del medesimo distretto per la verifica di cui alla norma indicata nel comma 5 dell'art. 9 sexies d.l. cit.;

ritenuto, pertanto, che, alla stregua della normativa su indicata, i predetti Capi degli Uffici già erano delegati a verificare il rispetto delle prescrizioni relative all'accesso agli uffici giudiziari da parte dei soggetti di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 9-sexies su citato, e cioè i magistrati, mentre, ai sensi del comma 4 dell'art. 9-quinquies su citato, tenuto a

verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo da parte del personale della pubblica amministrazione e degli altri soggetti che prestano la propria attività lavorativa negli uffici giudiziari era il datore di lavoro degli stessi, che si identifica nel magistrato dirigente di ciascun ufficio giudiziario e quindi il Presidente del Tribunale quanto al Tribunale e il Procuratore della Repubblica quanto alla Procura della Repubblica;

rilevato che il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, entrato in vigore il successivo 8 gennaio, innova la suindicata disciplina sull'accesso nei luoghi di lavoro e, in particolare, per quel che qui rileva, negli uffici giudiziari;

rilevato, in particolare, che l'articolo 3 del citato decreto legge, infatti, dispone, al comma 1, lettera a), n. 2, b), 1), una modifica dei commi 4 e 8 dell'articolo 9 sexies del d.l. n. 52/2021, inserendo, tra i soggetti ai quali è fatto obbligo di possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione Covid-19 (c.d. green pass di base), i "difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia" mentre, al comma 1, lettera a), n. 2, b), 2), conferma l'esenzione per "i testimoni e le altre parti del processo";

rilevato che ancora l'articolo 3, comma 1, lettera a), n. 1), modifica l'art. 9 bis del d.l. n. 52/2021, in esso inserendo un comma 1-bis ed un comma 1-ter, sicché, alla stregua di tale combinato disposto, la norma del citato art. 9 bis prevede ora, tra l'altro, che, a decorrere dal prossimo 1° febbraio 2022, l'accesso ai pubblici uffici sia consentito, in via generale, solo ai "soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, del d.l. n. 52/2021", sicché da tanto è da ritenere restino esclusi solo i testimoni e le altre parti del processo ma ricompresi anche gli utenti fruitori di servizi;

rilevato che l'art. 1 del d.l. 7 gennaio 2022, n. 1 inserisce, dopo l'art. 4-ter del d.l. 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, l'art. 4-quater, che reca disposizioni in tema di "estensione dell'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 agli ultra cinquantenni" e prevede, al comma 1, che "dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 15 giugno 2022, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, di cui all'articolo 3-ter, si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri di cui agli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4, 4-bis e 4-ter";

rilevato che l'art. 1 del d.l. 7 gennaio 2022, n. 1, inserisce, dopo l'art. 4-ter del d.l. 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, anche l'art. 4-quinquies, recante disposizioni in tema di "estensione dell'impiego dei certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro", ove è previsto che "1. A decorrere dal 15 febbraio 2022, i soggetti di cui agli articoli 9-quinquies, commi 1 e 2, 9-sexies, commi 1 e 4, e 9-septies, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ai quali si applica l'obbligo vaccinale di cui all'articolo 4-quater, per l'accesso ai luoghi di lavoro nell'ambito del territorio nazionale, devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a),

b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021. 2. I datori di lavoro pubblici di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021, i datori di lavoro privati di cui all'articolo 9-septies del decreto-legge n. 52 del 2021, i responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria di cui all'articolo 9-sexies del decreto-legge n. 52 del 2021, sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 per i soggetti sottoposti all'obbligo di vaccinazione di cui all'articolo 4-quater che svolgono la propria attività lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 1 sono effettuate con le modalità indicate dall'articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021. 3. Il possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 1 da parte dei soggetti sottoposti all'obbligo di vaccinazione di cui all'articolo 4-quater che svolgono la loro attività lavorativa, a qualsiasi titolo, nei luoghi di lavoro e' effettuata dai soggetti di cui al comma 2, nonché dai rispettivi datori di lavoro: ....";

ritenuto, per l'effetto, che, a far data dal 15 febbraio 2022, tutti coloro che abbiano compiuto il 50° anno di età entro il prossimo 15 giugno devono essere in possesso del *cd. green pass rafforzato o super green pass* previsto dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del d.l. n. 52 del 2021 - mentre restano esentati da tutti tali vincoli i soggetti già, per ragione di salute, sottratti all'obbligo vaccinale -;

ritenuta, pertanto, l'opportunità di adottare disposizioni vevolvi per tutti coloro che accedono negli edifici giudiziari di Napoli;

si dispone quanto segue.

I. a far data dall'8 gennaio 2022 e sino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, l'obbligo di possesso e di esibizione del *green pass di base* è esteso ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia e permane per i magistrati professionali ed onorari (magistrati giudicanti e del pubblico ministero, MOT, GOP, VPO, esperti dei Tribunali di Sorveglianza, esperti delle sezioni specializzate agrarie, giudici onorari minorili, giudici popolari delle Corti di Assise e delle Corti di Assise d'Appello); per il personale dipendente dell'amministrazione giudiziaria (dirigenti amministrativi, direttori amministrativi, funzionari, cancellieri, assistenti, ausiliari, autisti); per i tirocinanti; per i tecnici informatici e sistemisti; per il personale tecnico convenzionato; per tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso i suddetti uffici giudiziari, anche sulla base di contratti esterni; per il personale delle ditte affidatane dei servizi di pulizia, manutenzione, ristorazione, intercettazione, ecc.; per il pubblico, per i visitatori, gli ospiti;

II. dal 1° febbraio 2022 e sino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, qualsivoglia soggetto, anche diverso da quelli sopra indicati, ad esclusione dei testimoni e delle altre parti del processo, può accedere agli uffici giudiziari solo se in possesso del *cd. green pass di base* (salve le eccezioni di cui al D.L. n 172/2021);

III. dal 15 febbraio 2022 e sino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, tutti i soggetti indicati nei capi 1) e 2) che abbiano compiuto il 50° anno di età entro il prossimo 15 giugno 2022 - ad esclusione dei testimoni e delle altre parti del processo - possono accedere agli uffici giudiziari solo se muniti di *green pass rafforzato* o *cd. super green pass* previsto dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del d.l. n. 52 del 2021;

IV. vanno confermati, per quanto compatibili, tutti i provvedimenti già dati da questo Generale Ufficio in punto di deleghe già disposte ai sensi dell'articolo 9 *sexies*, comma 5, del d.l. n. 52/2021 ed in punto di modalità di controllo.

Con riguardo ai Palazzi di Giustizia della città di Napoli si dispone, altresì, l'intensificazione dei controlli agli ingressi in ordine al possesso delle predette certificazioni ed in specie del c.d. *green pass rafforzato*, in particolare con riguardo ai soggetti sottoposti ad obbligo vaccinale ai sensi del d.l. n. 172/2021 (personale delle FF.OO., di polizia giudiziaria sia in servizio presso i suddetti uffici giudiziari, che esterno).

Siffatta intensificazione dei controlli agli ingressi avrà luogo procedendo, preferibilmente, a controlli 'a tappeto', ad intervalli irregolari e per la durata di circa 15 minuti, alternati a controlli 'a campione', i quali ultimi controlli, tuttavia, non debbono essere inferiori, mediamente, la verifica di un soggetto ogni cinque ingressi.

Si comunichi:

- al Presidente della Corte di Appello di Napoli;
- al Presidente del Tribunale di Napoli;
- al Presidente del Tribunale di sorveglianza di Napoli;
- al Presidente del Tribunale per i minorenni di Napoli;
- al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli;
- al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Napoli;
- ai Presidenti dei Tribunali del distretto;
- ai Procuratori della Repubblica presso i Tribunali del distretto;
- a tutti magistrati professionali e onorari che prestano servizio nei suddetti uffici per il tramite dei capi degli Uffici medesimi;
- ai Sostituti Procuratori Generali — sede;
- ai Dirigenti amministrativi dei predetti Uffici Giudiziari anche per la partecipazione a tutto il personale amministrativo degli Uffici medesimi;
- ai Responsabili delle aliquote di Polizia Giudiziaria, anche per la partecipazione al personale dipendente, a mezzo dei Procuratori della Repubblica rispettivamente competenti;
- al personale di polizia giudiziaria distaccato e/o applicato;
- al personale tecnico informatico/sistemistico;
- al personale tecnico convenzionato.

Si comunichi, per quanto di competenza e per la partecipazione al personale dipendente preposto alla vigilanza ai varchi di accesso degli edifici giudiziari di Napoli:

- al Provveditore della Polizia penitenziaria;
- al Dirigente il Commissariato della Polizia di Stato;
- al Comandante il Reparto dei Carabinieri Servizi Magistratura;
- al Comando Servizi Polizia Locale;
- alla Guardia di Finanza presso il Tribunale per i Minorenni (a cura del Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale)

Si comunichi, altresì:-

al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati degli altri Uffici del Distretto a cura dei rispettivi Presidenti dei Tribunali;

- al Direttore Generale per la Gestione e manutenzione degli edifici giudiziari di Napoli;

- alla DGSIA - AL CISA;

- al RSPP e al medico competente della Procura Generale;

- alle organizzazioni sindacali e alla RSU in sede.

Si comunichi, per opportuna conoscenza:

- al Consiglio Superiore della Magistratura;

- al Ministero della Giustizia — Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi;

- al Prefetto di Napoli;

- al Questore di Napoli;

- al Comandante Provinciale dell'Arma dei Carabinieri;

- al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza;

- al Comandante della Polizia Municipale di Napoli.

Napoli, 8 gennaio 2022

L'Avvocato Generale della Repubblica Il Procuratore Generale della Repubblica  
Antonio Gialanella Luigi Riello

